

**Legge federale  
su i prezzi delle merci protette  
e la cassa di compensazione dei prezzi  
delle uova e dei prodotti di uova**

**Modificazione del 16 dicembre 1994**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 1994<sup>1)</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 21 dicembre 1960<sup>2)</sup> su i prezzi delle merci protette e la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> La cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova può essere mantenuta per promuovere lo smercio delle uova indigene.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può fissare i prezzi applicabili alla produzione e al ritiro determinanti per la compensazione dei prezzi, nonché i sussidi della cassa di compensazione dei prezzi ai centri di raccolta per le spese di raccolta, trasporto e distribuzione delle uova indigene. Esso può anche accordare, attingendoli alla cassa, altri sussidi calmieristici adeguati alle circostanze e prestazioni in favore di provvedimenti intesi a promuovere lo smercio.

*Art. 4*

Finanziamento  
della cassa di  
compensazione  
dei prezzi

Il finanziamento della cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova avviene per mezzo di una quota degli introiti provenienti dai dazi sulle importazioni di uova in guscio (voce 0407.0000 della tariffa doganale) e di prodotti d'uova (tuorli d'uova in polvere della voce 0408.1100, tuorli d'uova congelati della voce 0408.1900, uova intere in polvere della voce 0408.9100,

<sup>1)</sup> FF 1994 IV 923

<sup>2)</sup> RS 942.30

uova intere congelate della voce 0408.9900 e ovalbumina destinata ad usi non tecnici della voce ex 3502.1000). Il Consiglio federale fissa tale quota tenendo conto delle prestazioni della cassa di compensazione.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1994

Il presidente: Kùchler

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 16 dicembre 1994

Il presidente: Claude Frey

Il segretario: Duvillard

Data di pubblicazione: 27 dicembre 1994<sup>1)</sup>

Termine di referendum: 27 marzo 1995

## **Legge federale su i prezzi delle merci protette e la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova Modificazione del 16 dicembre 1994**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| In                  | Bundesblatt      |
| Dans                | Feuille fédérale |
| In                  | Foglio federale  |
| Jahr                | 1994             |
| Année               |                  |
| Anno                |                  |
| Band                | 5                |
| Volume              |                  |
| Volume              |                  |
| Heft                | 52               |
| Cahier              |                  |
| Numero              |                  |
| Geschäftsnummer     | ---              |
| Numéro d'affaire    |                  |
| Numero dell'oggetto |                  |
| Datum               | 27.12.1994       |
| Date                |                  |
| Data                |                  |
| Seite               | 1053-1054        |
| Page                |                  |
| Pagina              |                  |
| Ref. No             | 10 118 030       |

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.